



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 DEL 30-03-21

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SALOMONE FERDINANDO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EX ART.53 DEL D.LGS 165/2001

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 3/57, sicché il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”;

- l'incarico presenta i caratteri della professionalità laddove si svolga con i caratteri della abitudine, sistematicità/non occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in modo permanente ed esclusivo (art. 5, d.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986; Cass. civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. civ., sez. I, n. 9102 del 2003);

- sono escluse dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001:

a) l'assunzione di cariche nelle società cooperative, in base a quanto previsto dall'art. 61 del d.P.R. n. 3/1957;

b) i casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l'assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate;

c) l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l'assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

d) altri casi speciali oggetto di valutazione nell'ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (ad esempio, circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della funzione pubblica, in materia di attività di amministratore di condominio per la cura dei propri interessi; parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 in materia di attività agricola).

- gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente, non diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell'ambito dell'anno solare, configurano invece un impegno continuativo con le caratteristiche della abitudine e professionalità, tenendo conto della natura

degli incarichi e della remunerazione previsti.

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1551 del 29.03.2021, con la quale il dipendente matr. n. 41 chiede all'Amministrazione comunale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prestata a titolo gratuito presso l'azienda agricola di famiglia;

RICHIAMATO l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

VISTI i criteri per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi al personale degli enti pubblici;

TENUTO CONTO che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 11 gennaio 2002, n. 123/11, per quanto attiene l'attività agricola ha stabilito che non opera appieno il divieto di cui all'art. 53 citato, pur ribadendosi la necessità dell'autorizzazione della amministrazione di riferimento.

- in particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica con note 18 marzo 1998 ha sancito che l'esercizio di impresa agricola non rientra nel divieto di cui agli articoli 60 e seguenti DPR n. 3/1957 ed articolo 1, comma 60, legge n. 662/1996, ossia non rientra espressamente nelle attività che, ai sensi delle suddette disposizioni, sono incompatibili con lo status di dipendente pubblico;

- l'esclusione dell'attività agricola dalle attività incompatibili con il pubblico impiego, che costituisce dunque un fondamentale principio, è stata ammessa con due importanti precisazioni: la prima è che deve trattarsi di attività svolta nei limiti definiti dall'art. 2135 c.c.. le attività che esulano da tale ambito, considerate civilisticamente extragricole, pongono infatti un problema di compatibilità con il pubblico impiego, poiché rientrano fra quelle considerate espressamente incompatibili dall'art. 60 DPR n. 3/1957, che fa riferimento al commercio e l'industria; la seconda precisazione attiene alle modalità concrete con cui l'attività agricola viene svolta, in quanto la stessa non deve essere prevalente – in ordine al tempo ad essa dedicato – rispetto all'attività lavorativa nella pubblica amministrazione.

DATO ATTO che l'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale come colui il quale “ ... dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

CONSIDERATO che, da quanto espressamente dichiarato dal dipendente:

- l'attività a titolo gratuito presso l'azienda agricola si svolgerà al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal contratto sottoscritto con il Comune di Sant'Anatolia di Narco e non interferirà in alcun modo con l'impegno lavorativo richiesto dall'Ente;
- non vi è conflitto di interesse tra il suddetto incarico e l'attività lavorativa a tempo indeterminato prestata per il Comune di Sant'Anatolia;
- l'attività svolta avrà carattere non continuativo;

RILEVATO, pertanto, che l'esercizio della sopra descritta attività non appare in alcun modo incompatibile con le esigenze di servizio e con le mansioni assegnate, in quanto si tratta di attività occasionale e non stabile, non riguarda attività rientrante nei compiti d'ufficio o resa in “ragione” del proprio ufficio o su designazione o in rappresentanza dell'Ente e che comunque non impedisce al dipendente di svolgere la sua prestazione lavorativa presso questo Ente;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il dipendente matr. n. 41 a svolgere, purché completamente al di fuori dell'orario di servizio, l'attività indicata nell'istanza di autorizzazione;

PRECISATO che l'attività prestata dal dipendente non dovrà avere carattere di sistematicità, abitudine e continuità;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri per il bilancio dell'Ente;

VISTO l'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il T.U.E.L.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il dipendente a tempo indeterminato matr. n. 41 a svolgere l'attività esterna all'amministrazione comunale indicata nell'istanza di autorizzazione prot. n. 1551 del 29.03.2021;
2. PRECISARE che l'autorizzazione deve ritenersi rilasciata alle condizioni dichiarate dal dipendente, ovvero che l'incarico sia a titolo gratuito e venga svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
3. PRENDERSI ATTO che non ricorrono motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse con l'Ente;
3. DARSÌ ATTO che detto incarico si svolgerà nel pieno rispetto dei criteri per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi dei pubblici dipendenti;
4. PRENDERSI ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;
5. DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria – Personale di effettuare le comunicazioni previste dalla legge e di compiere gli atti conseguenti.
6. Di comunicare la presente Deliberazione al dipendente interessato.

Infine, con successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 23-04-2021 al 08-05-2021, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 2022 in data 23-04-21, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li 23-04-21

F.to Isidori Roberta

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 23-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 23-04-21 al 08-05-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-03-21:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta